

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 167/1988 CONCERNENTE SICUREZZA E SALUTE NELLE COSTRUZIONI.

Con riferimento all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, ratificata con legge 12 febbraio 2003, si rappresenta quanto segue.

- Articolo 1 della Convenzione

Preliminariamente, si elencano i testi normativi e regolamentari in cui sono contenute, le disposizioni attuative della Convenzione in oggetto:

1. **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547** – Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
2. **Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164**, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
3. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 marzo 1956, n. 302**, concernente norme di prevenzione degli infortuni integrative di quelle del d.p.r. n. 547/55;
4. **Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303**, concernente norme generali per l'igiene del lavoro;
5. **Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320**, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
6. **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321**, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
7. **D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124** – Testo unico delle Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Artt.13, 52, 53, 54;
8. **Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.** – Legge quadro in materia di lavori pubblici;
9. **Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626** concernente disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute durante il lavoro;
10. **Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758**: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
11. **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493**, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
12. **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494** concernente prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e successive modifiche;
13. **Circolare del Ministero del Lavoro 18/3/1997, n. 41** – D.lgs 14/8/1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione;
14. **Circolare del Ministero del Lavoro del 30/5/1997, n. 73** – Ulteriori chiarimenti interpretativi dal D.lgs 494/96 e del D.lgs 626/94;
15. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412** - Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi

- particolarmente elevati per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;
16. **Circolare 5 marzo 1998, n. 30** – Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativi del D.lgs 494/96 e del D.lgs 626/94;
 17. **Decreto Ministeriale 10 marzo 1998** – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
 18. **Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528** – "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";
 19. **Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554** – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 20. **Circolare del Ministero del Lavoro 8 gennaio 2001, n. 2** – Art. 9,1 del D.lgs n. 494/96 come modificato dal D.lgs n. 528/99. Redazione dl piano operativo – Obblighi, responsabilità e sanzioni;
 21. **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462** – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
 22. **Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233** – Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;
 23. **Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222** – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
 24. **Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235** – Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori;
 25. **Articoli 437, 451, 589 e 590** del codice penale;
 26. **Linee guida** per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata;
 27. **Linee guida** per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto; sistemi di arresto di caduta;
 28. **Linee guida** per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
 29. **Linee guida** per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili;
 30. **Linee guida** per l'applicazione del D.P.R. 222/03.

Le citate disposizioni non sono volte alla tutela dei lavoratori indipendenti (o autonomi), salvo quelle dell'art. 7 del d.lgs n. 494/96, che impongono ai lavoratori autonomi il rispetto di taluni obblighi di sicurezza.

In particolare, essi sono chiamati a:

- *utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alla legislazione (titolo III D.lgs 626/94);*

- *utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente alla legislazione (titolo IV D.lgs 626/94);*
- *seguire le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;*
- *attenersi a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.*

Oltre a questi specifici obblighi, i lavoratori autonomi devono collaborare e contribuire alla gestione della sicurezza nel cantiere. Di ciò è dimostrazione l'art.5, co.1, lett.c), del D.lgs 494/96.

Quesito 2: Le attività escluse dall'applicazione delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni sono indicate nell'art. 2 del D.P.R. n. 164/56, nell'art. 2 del D.P.R. n. 320/56, nonché nell'art.1 del D.lgs 494/96, come modificato dal D.lgs 528/99 in cui sono riportate le relative motivazioni delle esclusioni.

Si fa presente, inoltre, che, per garantire l'effettività della normativa di tutela di salute e sicurezza nel settore, recenti interventi normativi hanno previsto l'obbligo di redazione di un documento – **DURC** (documento unico di regolarità contributiva). Tale documento che deve attestare l'assolvimento degli obblighi contributivi da parte dell'impresa, riguarda tutti gli appalti pubblici, nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).

- Articolo 2

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si intende per **cantiere temporaneo o mobile**: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile di cui all'elenco riportato all'allegato I del decreto (*lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento e lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro*. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

In ogni caso i lavori devono configurare una “entità cantiere”, cioè un'area temporaneamente apprestata per eseguire lavori edili o di ingegneria civile.

- Articolo 3

Le parti sociali sono state consultate in sede di predisposizione dei vari testi normativi che disciplinano la materia, ed in particolare in occasione dell'elaborazione del D.lgs n. 626/96 e del D.lgs n.494/96, attraverso l'acquisizione preliminare di pareri e

osservazioni sui contenuti dei progetti dei testi elaborati dalle Amministrazioni competenti.

- **Articolo 4**

Una valutazione dei rischi esistenti per la salute e sicurezza è stata fatta dal legislatore, se pur in forma implicita, in sede di elaborazione del D.P.R. 164/195 (relativamente alle specifiche attività connesse all'industria delle costruzioni) e nel quale sono state impartite le specifiche disposizioni necessarie per fronteggiare i rischi di volta in volta individuati.

Allo stesso modo (con valutazione implicita), si è proceduto in occasione dell'emanazione dei successivi provvedimenti legislativi in materia, quali il D.P.R. n. 302/56, il D.P.R. n.303/56, D.P.R. n. 320/56, D.P.R. n. 321/56.

- **Articolo 5**

Quesito 1 Un principio generale (art. 2087 del Codice civile) stabilisce che le disposizioni di sicurezza (ivi comprese quelle per l'industria delle costruzioni) adottate dai datori di lavoro devono essere rispondenti allo stato dell'arte del momento. Norme tecniche e direttive pratiche di sicurezza sono stabilite nella regolamentazione indicata in risposta al quesito dell'art. 1.

Quesito 2 Nel settore in esame si prende in considerazione la normativa tecnica di sicurezza emanata dagli organismi nazionali e internazionali riconosciuti e rispondente allo stato dell'arte del momento, che è in continua evoluzione (così come implicitamente si evince dall'enunciazione del predetto art. 2087).

- **Articolo 6**

In generale i rapporti tra datore di lavoro e lavoratori sono regolati - per quel che concerne la necessità e le modalità della cooperazione - dal d.lgs n. 626/94 che prevede modi e forme di associazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) alle attività di gestione della salute e sicurezza sul posto di lavoro. Si vedano, al riguardo l'art.4 (*obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto*), co.5, lett. a), c), e), f), m), p); art.5 (*obblighi dei lavoratori*); art. 19 (*Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*).

In aggiunta, nel d.lgs n. 494/96 sono presenti obblighi – posti in capo alla figura del “committente” - che afferiscono il settore in esame.

- **Articolo 7**

Per garantire l'adozione delle misure di salute e sicurezza sul posto di lavoro, è prevista a carico dei soggetti responsabili nel d.lgs 494/96 un'apposita disciplina sanzionatoria, successivamente modificata dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Si vedano, al riguardo gli artt. 20- *sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori;* 21 - *contravvenzioni commesse dai coordinatori;* 22 - *sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;* 23 - *contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.*

Si rimanda, inoltre, alla risposta di cui al successivo art. 35 della Convenzione.

- **Articolo 8**

Le misure per dare attuazione a quanto previsto in questo articolo della Convenzione sono tutte rinvenibili nel d.lgs n. 494/96, che, allo scopo, individua oltre ai datori di lavoro altri soggetti, quali i "committenti" ed i "coordinatori per la sicurezza", che devono farsi carico di tali misure.

Si vedano, in particolare, gli artt. 3, 4, 5 e 8 lett.g).

- **Articolo 9**

Il d.lgs n. 494/96, agli artt. 3, 4 e 5 (cfr.) stabilisce, rispettivamente, i compiti del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza sia in fase di pianificazione dei lavori e del cantiere sia in fase di esecuzione dei lavori e di esercizio del cantiere. A questo riguardo prescrizioni per la corretta pianificazione dei lavori sono date nel D.P.R. n. 222/03 (cfr.).

- **Articolo 10**

La questione è regolata in senso generale nel d.lgs n. 626/94, che riconosce ai lavoratori, ed in particolare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, speciali prerogative. Al riguardo si vedano gli artt. 5 (obblighi dei lavoratori), nonché gli artt. 18 e 19 sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

- **Articolo 11**

Con riguardo all'attuazione delle singole disposizioni del presente articolo si vedano le norme sottoindicate:

<i>lett. a)</i>	art. 5, co.2. <i>lett.h)</i> , d.lgs n. 626/94
-----------------	--

<i>lett.b</i>	id. art. 5, co.1
<i>lett.c)</i>	id. art. 5, co.2 <i>lett.b), c), e), f)</i>
<i>lett.d)</i>	id. art. 5, co.2, <i>lett.d)</i>
<i>lett.e)</i>	id. art. 5, co.2, <i>lett.a)</i>

- **Articolo 12**

Quesito 1 Si veda d.lgs n. 626/94, art. 4., co 5, lett.h), e, implicitamente, art.4, co.5 lett.i).

Quesito 2 Si veda il d.lgs n. 626/94, art. 4. co.5, lett.a), h), i), l) e, nel caso dei cantieri, ma a carico del coordinatore per la sicurezza - ausiliare tecnico del committente, non del datore di lavoro-, si veda il d.lgs n. 494/96 art. 5, co.1, lett.f).

Parte III. Misure di prevenzione e protezione

- **Articolo 13**

Per la sicurezza sui luoghi di lavoro in esame è stata elaborata apposita normativa citata nella parte preliminare del rapporto (D.P.R. 164/56, D.P.R. 320/56, D.P.R. 321/56, D.lgs 494/96, D.P.R. n. 222/2003, D.lgs n. 235/2003, ecc.).

Va, in ogni caso fatto presente che i principi che ispirano la sicurezza nei cantieri coincidono con quelli che ispirano il generale sistema giuridico preventivale, ai sensi del D.Lgs 626/94.

Infatti, l'allegato IV (art.9) del D.lgs 494/96, richiama, come prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri quelle previste dalla legislazione vigente e quelle indicate nelle Sezioni I e II del precitato decreto 494/96 (*cfr.*).

Al riguardo, l'art. 3, con riferimento al committente o al responsabile dei lavori e l'art.8 del D.lgs 494/96, per i datori di lavoro delle *imprese esecutrici*, rimandano, in particolare, all'art. 3 del D.lgs 626/94, per quanto riguarda i principi e le misure generali di tutela da adottarsi. L'articolo 8 riporta, inoltre, ciò che, in particolare, i datori di lavoro devono curare ciascuno per la parte di propria competenza (es.: *la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori, la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi, ecc.*).

L'art. 31, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni – *legge quadro in materia di lavori pubblici* – ha demandato al Governo l'adozione di un regolamento teso a definire i contenuti minimi dei **piani di sicurezza** per completare il quadro normativo delineato dal legislatore per la disciplina della sicurezza dei cantieri. E'

stato così emanato il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (entrato in vigore il 15 settembre 2003), - *Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*, cui si rimanda.

In base alle norme richiamate, attualmente si individuano tre tipi di piani di sicurezza (art.31 della legge 109/1994):

- **Piano di sicurezza e coordinamento - PSC** (previsto dall'art. 12 del d.lgs. 494/96, i cui contenuti sono espressamente individuati dagli artt. 2 – 4 del regolamento adottato con DPR n. 222/2003): provvede alla stima dei rischi e dei costi della sicurezza ed è necessario, laddove, all'interno di un unico cantiere operino due o più imprese. In particolare, in base alla definizione contenuta nell'art. 41 della legge n. 109/94, il PSC è *"il documento complementare al progetto esecutivo che prevede l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La sua redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni...."*(cfr). L'art. 2 del D.P.R. 222/2003 (cfr.) rimanda per i contenuti specifici del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) alle prescrizioni di cui all'art. 3 D.lgs 626/94.
- **Piano di sicurezza sostitutivo – PSS** (previsto dall'art. 5 del DPR n. 222/2003): contiene gli stessi elementi del PSC, ad eccezione della stima dei costi della sicurezza.
- **Piano operativo della sicurezza – POS** (previsto all'art. 6 del DPR n. 222/2003): contiene informazioni complementari e di dettaglio sulle scelte operative ed organizzative del cantiere rispetto al PSC.

Per quanto attiene ai rapporti tra le diverse tipologie di piano, si fa presente che:

- Nel caso di appalti, soggetti integralmente all'applicazione del d.lgs. 494/1996 (vale a dire cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori di ingegneria edile di cui all'allegato I del medesimo decreto n. 494/96, nei quali sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese e nei quali si raggiungano i 200 *uomini-giorno*, ovvero nei quali si svolgono le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'allegato II del d. lgs. 494/96), l'appaltatore o il concessionario deve redigere obbligatoriamente il PSC ed il POS;
- Nel caso di appalti non rientranti integralmente nel campo di applicazione del d. lgs. n. 494/96 (in cui, pur in presenza di più imprese nel medesimo cantiere non si raggiungano i 200 *uomini-giorno* ovvero non si effettuino lavorazioni a rischio ai sensi dell'allegato II del d. lgs. 494/96), si distingue ulteriormente tra:

1. quelli soggetti all'applicazione della legge n. 109/94 (cfr. art. 2 della legge stessa) in cui si deve provvedere alla stesura del PSS, contenente altresì gli elementi del POS;
2. quelli non soggetti all'applicazione della legge n. 109/94 per i quali è sufficiente l'adozione del solo POS.

Sempre ai fini della prevenzione degli infortuni dei lavoratori, è previsto che, ai sensi dell'art. 11, D.lgs 494/96 (cfr.), nei casi in cui il cantiere presenti la necessità di un cooordinatore di sicurezza ovvero se il cantiere comporti rischi particolari di cui all'art.2, D.lgs 494/96, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmetta all'Azienda Sanitaria locale (ASL) o alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III (cfr.), nonché gli eventuali aggiornamenti.

La notifica preliminare è un atto che contiene i dati relativi all'identificazione del cantiere e di tutti i soggetti che assumono ruoli necessari a tutelare l'incolumità e la salute dei lavoratori in esso impegnati.

La copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

- **Articolo 14**

Si vedano al riguardo l'art. 37 del d.p.r. n. 164/56, l'art. 35.4-quater del d.lgs n. 626/94 e il p. 11 dell'all. XIV del d.lgs n. 626/94.

Si segnala che sulla materia sono state emanate circolari e linee guida specifiche, tra cui quelle indicate in premessa (*per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata*).

- **Articolo 15**

Quesito 1 Si vedano al riguardo l'art 194 del d.p.r. n. 547/55, l'art. 35.4-quater del d.lgs n. 626/94 e il p. 7 dell'all. XIV del d.lgs n. 626/94.

Quesito 2 Si veda al riguardo il d.lgs n. 626/94 artt. 22 (per le disposizioni di carattere generale) e 35.5, 37 e 38 (per l'uso, in particolare delle attrezzature di lavoro).

- **Articolo 16**

Si rinvia alla risposta di cui all'art. 15/2.

- **Articolo 17**

Quesito 1 Si veda la risposta al quesito 15/2.

Quesito 2 Si veda il d.lgs n. 93/2000 - art. 19, nonché l'art. 35.4-quater del d.lgs n. 626/94 e i punti 25 e 26 dell'all. XIV del d.lgs n. 626/94.

- **Articolo 18**

I limiti di altezza di caduta variano a seconda delle situazioni specifiche prese in esame, in generale si tratta di 2 m. Si vedano in particolare gli artt, 4, 6, 24, 29, 56, 68, 69 del d.p.r. n. 164/56.

Generalmente, invece, non sono prescritti, limiti di inclinazione.

Le misure preventive da adottare per il rischio di caduta dai tetti sono quelle contenute nelle disposizioni di carattere generale per il rischio di caduta dall'alto.

Si vedano, in particolare, il D.lgs 8 luglio 2003, n.35 che ha integrato il titolo III (*Uso delle attrezzature di lavoro*) del D.lgs 626/94, nonché *la linea guida per l'esecuzione dei lavori temporanei in quota*, elaborate dall'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro) e dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, nell'ambito di una stretta collaborazione.

Questa linea guida fornisce indicazioni relative ai requisiti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare nei cantieri edili per lo svolgimento dell'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di tali attrezzature di lavoro, in cui il lavoratore è esposto costantemente al rischio di caduta dall'alto.

- **Articolo 19**

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate, specificamente, dal Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente *"norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"*, a cui si rimanda.

- **Articolo 20**

Si vedano, con riguardo a questo articolo, le disposizioni contenute, in particolare, nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 – *"norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa"*.

Si veda anche l'allegato IV (richiamato dall'art. 9) del D.lgs 494/96, Sez. II, p.3 (*paratoie e cassoni*).

- **Articolo 21**

Le prescrizioni relative alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui all'articolo in oggetto sono contenute negli artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 321/56.

L'attività di supervisione è stabilita implicitamente (*cfr.* artt. 10.1, lett *c*); 27, comma 3 e 28, ultimo comma e 30, secondo comma del D.P.R. n. 321/56).

- **Articolo 22**

Per l'attuazione del presente articolo si vedano gli articoli 7, 16, 17 del DPR 164/56, nonché in senso più generale, ai fini della prevenzione degli infortuni, l'art. 374 del DPR 547/55.

- **Articolo 23**

Ogni volta che sussiste il rischio di caduta (compreso quello nell'acqua) si applica l'art. 29 del DPR 164/56 (*andatoie e passerelle*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 12, d.lgs 494/96, lett. i), il piano di sicurezza e coordinamento deve indicare, tra le altre, le misure generali da adottare contro il rischio di annegamento.

- **Articolo 24**

Per la pianificazione e sorveglianza dei lavori si veda l'art. 72, comma secondo del d.p.r. n. 164/56, nonché l'allegato IV, D.lgs 494/96, Sez. II, p.2 (*lavori di demolizione*).

Per le procedure operative di sicurezza si vedano gli artt. 71, 72, comma primo, 73, 74, 75, 76 del medesimo decreto.

- **Articolo 25**

I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori (*Cfr.* All. IV, Sez 1, p. 3 del D.lgs 494/96).

- **Articolo 26**

Per le caratteristiche costruttive si veda la L. n. 186/68.

Per i requisiti di adeguatezza si rimanda agli artt. 374 e 375 del D.P.R. n. 547/55. Le norme tecniche applicabili sono quelle pertinenti emanate dal CEI.

- **Articolo 27**

Si applica il capo III del DPR n. 302/56 relativo all'impiego degli esplosivi ed, in particolare, per il trasporto degli esplosivi all'interno dei cantieri l'art. 22.

Si rimanda inoltre al Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 - Attuazione della direttiva 1999/92 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive – che ha introdotto il titolo VIII bis nel decreto legislativo 626/94.

- **Articolo 28**

Contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione dei lavoratori interessati agli agenti biologici si applica il titolo VII del D.lgs 626/94.

Con riferimento all'esposizione agli agenti chimici si applica il titolo VII bis del D.lgs 626/94, come modificato dal Decreto legislativo 2.02.2002, n. 25 *"Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro"*.

Per la protezione contro i danni derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si specifica quanto segue.

Contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro si applicano le norme del capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 – *"Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro"* - a cui si rimanda.

Contro i danni cd. *extrauditivi*, si applica la disposizione dell'art. 24 del 303/56, in base a cui *"Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità"*.

Più in generale, per la difesa dagli agenti nocivi si applica il capo II del DPR n. 303/56, per i lavori negli scavi (*pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere*) l'art. 15 del DPR n. 164/1956.

Per il deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri si applica l'art. 17 del precitato Decreto.

- **Articolo 29**

Si applica la disciplina generale di cui al D.lgs 626/94 ed in particolare, al capo III, (*"Prevenzione Incendi, Evacuazione dei lavoratori..."*), cui si rimanda.

Inoltre, in attuazione dell'art. 13, co. 1, D.lgs 626/94, è stato successivamente adottato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che sostituendo la disciplina contenuta

negli artt. 33-37 del D.P.R. 547/55, ha fissato i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro.

Ma tale disciplina regolamentare si applica ai cantieri temporanei o mobili disciplinati dal 494/96, limitatamente alle prescrizioni che impongono la designazione degli addetti al servizio antincendio (cfr. art. 6) e gli obblighi di formazione (cfr. art. 7).

Il primo adempimento imposto ai datori di lavoro è quello di integrare la valutazione dei rischi e il piano di sicurezza di cui all'art. 4, co. 1 e 2, D.lgs 626/94, mediante una specifica considerazione dei rischi di incendio e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Vi dovranno essere riportati anche i nominativi degli addetti ai servizi antincendio e di gestione delle emergenze di cui all'art. 6 del DM 10 marzo 1998. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro può seguire i criteri fissati nell'allegato 1, da ritenersi quindi meramente indicativi.

- Articolo 30

Con riferimento all'attuazione di questo articolo, si fa presente che nel settore in esame si applica l'art. 10, DPR 164/56, nonchè la disciplina generale di cui al DPR 547/55, capo I, artt. 377 e ss., e al D.lgs 626/94, in particolare, l'art. 4, co.5, lett.d), che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro, quello *di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione*.

Per quanto riguarda, specificamente, l'adozione, dei dispositivi di protezione individuale si fa riferimento al titolo IV del suddetto decreto, con relativi allegati (III, IV e V) cui si rinvia per approfondimenti.

Si vedano inoltre il D.lgs n. 235/2003 e le relative linee guida in allegato.

- Articolo 31

Si applica, anche in tal caso la disciplina generale ai sensi del D.lgs 626/94 ed in particolare l'art. 15, che prescrive che il datore di lavoro, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto di lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati, in relazione alla *natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio*, nel Decreto del Ministero della Salute, del lavoro e delle politiche sociali, della funzione pubblica e delle attività produttive, del **15 luglio 2003, n. 388**, cui si rimanda.

Tale decreto, è entrato in vigore il 3/2/2005, ad un anno dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, dopo una proroga di sei mesi per consentire a tutte le aziende di mettersi in regola.

Il provvedimento disciplina, dunque, l'organizzazione del primo soccorso aziendale, fissa le attrezzature minime che ogni azienda deve avere a disposizione per fronteggiare un'eventuale emergenza medica e definisce gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori.

Pacchetti di medicazione o cassette di primo soccorso (secondo la dimensione e/o il rischio aziendale) devono essere a disposizione e facilmente accessibili in ogni luogo di lavoro, compresi quelli isolati.

Se prima i datori di lavoro potevano decidere come effettuare la formazione di coloro che avevano designato quali addetti alla squadra di primo soccorso, da oggi i corsi devono essere effettuati da un medico e devono essere conformi, sia per la parte teorica sia per la parte pratica , a quanto previsto dal d.lgs 388/2003.

Per coloro che hanno già provveduto alla formazione prima dell'entrata in vigore del provvedimento, sono ritenuti validi i corsi effettuati a partire dal giorno nel quale sono stati terminati.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto legislativo sopra citato.

- **Articolo 32**

Le disposizioni del presente articolo sono attuate attraverso le norme contenute negli artt. 14 (*locali di riposo*); 36 (*acqua*); 37 (*docce*); 39 (*gabinetti e lavabi*); 40 (*spogliatoi e armadi per il vestiario*) del D.P.R. n. 303/56, come modificato dal D.lgs 626/94 e a cui si rinvia.

- **Articolo 33**

Le disposizioni relative ai diritti di formazione e informazione di cui al presente articolo sono attuate attraverso le prescrizioni contenute negli articoli 21 e 22 D.Lgs. n. 626/94 (di tutela generale), alla luce dell'art. 3 dello stesso decreto, che, tra le misure generali di tutela da adottare, prevede *l'informazione, la formazione, la consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché istruzioni adeguate ai lavoratori*.

Inoltre, l'art. 17, co. 3 D.lgs 494/96, prescrive che i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria, fermo restando l'art. 22 D.lgs 626/94.

Si veda anche l'allegato V del D.lgs 494/96, che contiene indicazioni relative al *corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile*.

Si fa presente, inoltre, con riguardo al diritto di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, che lo stesso spetta, in base ad un'estensione ai sensi

dell'art. 7 D.lgs 626/94 (*cfr.*) anche ai lavoratori autonomi, nei confronti dei quali sussiste, infatti, l'obbligo del committente di fornire *dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività*.

- **Articolo 34**

Il Testo Unico delle Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965, n.1124) prescrive l'obbligo del lavoratore di dare immediata notizia circa l'infortunio accaduto, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (*cfr.* art. 52), mentre la denuncia della malattia professionale deve essere fatta dal lavoratore al datore di lavoro entro quindici giorni dalla sua manifestazione.

Il datore di lavoro, a sua volta, è tenuto a denunciare, all'ufficio dell'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro di competenza, l'infortunio occorso al lavoratore, qualora la prognosi superi i tre giorni ed entro 2 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. La denuncia deve essere fatta su appositi moduli predisposti dall'INAIL (art. 13 T.U.) e deve essere corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio che abbia causato la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte o con prognosi superiore ai 30 giorni, la denuncia, deve essere fatta con telegramma entro 24 ore dall'infortunio (*cfr.* art. 53 T.U.).

Lo stesso obbligo di denuncia sussiste nei confronti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio (Polizia, Carabinieri e/o in un Comune in cui non vi sia il posto di P.S., al Sindaco); nel caso in cui l'infortunio sia avvenuto in viaggio o in territorio straniero, la denuncia deve essere presentata all'Autorità di P.S. nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano (*cfr.* art.54 T.U.).

L'Autorità che riceve la denuncia, rilevato il decesso dell'infortunato o l'esistenza di lesioni tali da doversene prevedere la morte, ovvero un'inabilità superiore ai trenta giorni, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 56 del citato DPR 1124, di trasmettere una copia della denuncia non più al Pretore, come in precedenza, ma alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro- nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto l'infortunio.

Inoltre, qualora il medico abbia trasmesso direttamente copia del certificato-denuncia dell'infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza, è prescritto l'obbligo per quest'ultima di trasmettere copia sia alla Direzione Provinciale del Lavoro che al Pubblico Ministero (art. 239 del D.P.R. n. 1124 del 1965).

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa con le stesse modalità di cui all'art. 13 del T.U, sopra citato, corredata da certificato medico, entro 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista una sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 1.549,37, ai sensi della Legge n. 561 del 28

dicembre 1993, fatti salvi i benefici dell’istituto della conciliazione mediante il pagamento di 1/3 del massimo entro il limite di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

- **Articolo 35**

L’attività di vigilanza e di ispezione volta a garantire l’applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro viene svolta, in linea generale, eccetto, dunque, settori di specifica competenza, dalle Aziende Sanitarie Locali (Strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale), in base all’art. 23 D.lgs 626/94. Ai sensi del secondo comma della stessa norma, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 1995, n. 412 , con cui sono state individuate le attività con rischi particolarmente “elevati”, tra cui quelle rientranti nel campo di applicazione della Convenzione in oggetto, da attribuire anche alla vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro.

Tale attività deve essere esercitata dai servizi di vigilanza delle Direzioni Provinciali del lavoro (Strutture locali del Ministero del Lavoro) *“previa informazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizioni di interventi”*.

Con riferimento alle fattispecie sanzionatorie contravvenzionali, attesa la pluralità dei soggetti datoriali coinvolti nel settore interessato, appare significativa la specificazione secondo cui vengono distinte le sanzioni relative agli obblighi dei *datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*. In base al co.1 dell’art. 22, D.lgs 494/96, si sancisce che, in linea con quanto previsto dall’art. 1, co. 4-bis, D.lgs 626/94, *“i datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto”*. Ribadendo l’ottica della inderogabilità di alcuni obblighi datoriali e della delegabilità di altri, così come sancito nell’art. 1, comma ter del D.lgs 626/94, i commi successivi dell’art. 22 (cfr.) prescrivono, distintamente, sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente e dei preposti.

La nuova formulazione dell’art. 22 ha completamente ridefinito l’assetto delle responsabilità soggettive, tenendo conto sia dei principi elaborati dalla giurisprudenza, sia di quanto disposto nell’art. 1, co. 4 bis, D.lgs 626/94, che è la norma guida in tema di ripartizione dei profili di responsabilità tra le figure professionali facenti capo all’impresa (datore di lavoro, dirigenti e preposti) e della quale l’art.22, co.1 è meramente riproduttivo.

Dunque, il panorama contravvenzionale scaturente dal D.lgs n. 528/98 porta alla considerazione che è stata mantenuta invariata nei contenuti la rilevanza penale delle violazioni più significative originariamente ascritte al datore di lavoro (art. 9, co.1 lett. a) e 12, co.3), sebbene le stesse siano estese anche ai dirigenti e ai preposti, pur con la precisazione che, su di essi, gli obblighi normativamente stabiliti non gravano direttamente sotto il profilo attuativo, bensì più limitatamente, in termini di esercizio di una doverosa vigilanza.

Va precisato, inoltre, che tutto l'apparato sanzionatorio, di carattere contravvenzionale di cui al D.lgs 494/96, contenuto negli artt. 20-23 (con l'aggiunta dell'art. 23-bis per quanto riguarda il sistema di estinzione delle contravvenzioni stesse), trova, come tutta la normativa speciale di sicurezza sul lavoro assistita da sanzione penale, il suo completamento repressivo, a livello di delitto, nel codice penale.

Infatti, ogni volta che dalla violazione degli obblighi di sicurezza posti dalla legislazione speciale, siano essi contravvenzionalmente sanzionati o meno, discenda la realizzazione di un fattispecie prevista dal codice penale si applicano, previo riscontro della c.d "colpevolezza", le sanzioni per essa previste in concorso con quelle speciali.

Gli art. 437 e 451 c.p. (cfr.) prendono in considerazione, rispettivamente, la condotta di chi omette di approntare o rimuove uno strumento la cui funzionalità presuppone il verificarsi di un infortunio e la condotta di chi omette di apprestare le cautele per prevenire un infortunio sul lavoro.

Tali norme hanno carattere generale e sono applicabili in tutti i casi in cui la legislazione speciale indica soggetti tenuti ad una certa condotta attiva di carattere protettivo e preventivale.

Lo stesso dicasi per gli artt. 589 e 590 (cfr.) dello stesso codice penale che prendono in considerazione, rispettivamente, la fattispecie dell'*omicidio colposo* e delle *lesioni personali colpose*, eventi, entrambi, per i quali il legislatore, se determinati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevede una pena più severa.

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio di cui agli artt. 20-23 del D.lgs 494/96 (cfr.), al di là delle singole fattispecie contravvenzionali indirizzate ai vari soggetti coinvolti, va ricordata la previsione di cui all'art. 20 del D.lgs 528/99 nella quale si sancisce che "Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è inserito il seguente: Art. 23-bis (*Estinzione delle contravvenzioni*). 1. Alle contravvenzioni di cui agli articolo 20, comma 1, lett.a) e b); 21, co. 1 e 2; 22, co. 2,3 lett.a), e 4; 23, co.1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758."

Da tale disposizione, consegue, pertanto, che anche al D.lgs 494/96 si applicano le disposizioni relative alle procedure di estinzione delle contravvenzioni di cui agli artt. 19-25 del D.lgs 758/94 (cfr.), recante "*Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro*". In particolare, quelle relative all'art. 20 di questo decreto, il quale ha introdotto l'istituto della "*prescrizione*" che consente di definire i procedimenti relativi alle violazioni di norme di sicurezza in sede amministrativa, mediante il pagamento di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Giova, al riguardo, ricordare che il procedimento previsto dall'art. 20 del D.lgs 758/94 si articola nelle seguenti sequenze:

- accertamento della contravvenzione;
- prescrizione di sicurezza da parte dell'organo di vigilanza;
- assegnazione di un termine per la regolarizzazione;
- possibilità di proroga del termine;
- notifica della prescrizione al legale rappresentante;
- trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero;
- verifica entro sessanta giorni della eliminazione della violazione contestata;

- in caso di adempimento della prescrizione, ammissione del contravventore al pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (*oblazione*);
- comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto adempimento della prescrizione e del pagamento della somma predetta;
- richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero.

In presenza, invece, di una prescrizione non adempiuta dal contravventore, il p.m. può: a) concordando con le valutazioni dell'ispettore, disporre il rinvio a giudizio; b) dissentendo dall'ispettore, chiedere ugualmente l'archiviazione ritenendo insussistente l'ipotesi di reato o la non colpevolezza del contravventore (questa determinazione può essere assunta dal p.m. ex art. 23, III co., anche prima di conoscere l'esito della prescrizione).

Nell'uno o nell'altro caso, infine, il p.m., qualora ritenga che il fatto posto al suo esame sia diverso da quello accertato dall'ispettore o meriti un diversa qualificazione giuridica dovrà assumere le determinazioni di cui all'art. 22 (*cfr.*), rimettendo gli atti all'organo di vigilanza affinché esprima le proprie nuove eventuali determinazioni inerenti la prescrizione.

Si allegano, ad ogni buon fine, dati statistici, fonte INAIL, relativi ad infortuni e malattie professionali nel settore delle costruzioni, periodo 2000-2004.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. **Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164**, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
2. **Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 marzo 1956, n. 302**, concernente norme di prevenzione degli infortuni integrative di quelle del d.p.r. n. 547/55;
3. **Decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320**, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
4. **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321**, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
5. **D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124** – Testo unico delle Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Artt.13, 52, 53, 54;
6. **Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.** – Legge quadro in materia di lavori pubblici Artt. 1, 2, 31;
7. **Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758**: Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
8. **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493**, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
9. **Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494** concernente prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e successive modifiche;
10. **Circolare del Ministero del Lavoro 18/3/1997, n. 41** – D.lgs 14/8/1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione;
11. **Circolare del Ministero del Lavoro del 30/5/1997, n. 73** – Ulteriori chiarimenti interpretativi dal D.lgs 494/96 e del D.lgs 626/94;
12. **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412** - Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro;
13. **Circolare 5 marzo 1998, n. 30** – Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo del D.lgs 494/96 e del D.lgs 626/94;
14. **Decreto Ministeriale 10 marzo 1998** – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
15. **Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528** – "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";
16. **Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554** – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – Art. 41;

17. **Circolare del Ministero del Lavoro 8 gennaio 2001, n. 2** – Art. 9,1 del D.lgs n. 494/96 come modificato dal D.lgs n. 528/99. Redazione dl piano operativo – Obblighi, responsabilità e sanzioni;
18. **Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462** – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
19. **Decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233** – Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive;
20. **Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222** – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
21. **Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235** – Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori;
22. **Articoli 437, 451, 589 e 590** del codice penale;
23. **Linee guida** per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata;
24. **Linee guida** per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto; sistemi di arresto di caduta;
25. **Linee guida** per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
26. **Linee guida** per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili;
27. **Linee guida** per l'applicazione del D.P.R. 222/03;
28. **Dati statistici**, fonte INAIL, nel settore delle costruzioni, relativi ad infortuni e malattie professionali, periodo 2000-2004.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.